

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

8 GIU. 1999

ADDI' **8 GIU. 1999**

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLCUBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, CCSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICCO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.  
..... OMISSIS

AMATI, CIOFFARELLI, HERMANIN, LUCISANO E PIZZUTELLI.

ASSENTI: \_\_\_\_\_

DELIBERAZIONE N° 3121

OGGETTO : Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano. Emissione ruoli di contribuenza 1999. Approvazione relazione degli uffici e direttive al Commissario.



Oggetto: Consorzio di bonifica Tevere ed Agro romano. Emissione ruoli di contribuenza 1999. Approvazione Relazione degli uffici e direttive al Commissario.

LA GIUNTA REGIONALE

*In proposta dell' Art. 2 OO. RR. di Servizi e Mobilità*

VISTA la legge regionale 21 gennaio 1984 n.4;

VISTA la legge regionale 7 ottobre 1994 n.50;

VISTA la legge regionale 11 dicembre 1998, n.53, recante norme sulla "Organizzazione regionale della difesa del suolo", che al secondo comma dell'articolo 15 ha previsto che le competenze in materia di "bonifica, irrigazione e controllo degli atti dei Consorzi di bonifica", siano riunite presso le strutture preposte alla difesa del suolo e la successiva deliberazione della Giunta regionale 26 aprile 1999, n.2252, che in esecuzione al dettato normativo, ha disposto il trasferimento di dette competenze dal Dipartimento sviluppo agricolo e mondo rurale al Dipartimento opere pubbliche e servizi per il territorio ;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.2838 del 25 maggio 1999, di scioglimento degli organi del Consorzio di bonifica Tevere ed Agro romano e di nomina del Commissario ai sensi dell'art. 29 secondo comma della legge 21 gennaio 1984 n.4;

CONSIDERATO che oltre le irregolarità ed il comportamento inadeguato del Consorzio riscontrati nelle premesse della deliberazione citata n.2838/99, gli Uffici hanno riscontrato ulteriori irregolarità contenute nella Relazione allegata;

VISTA la Relazione degli Uffici regionali dalla quale emergono situazioni di illegittimità, irregolarità ed errori, nonché l'avviso di emanare apposite direttive al Commissario del Consorzio per procedere alla revoca formale della deliberazione consortile n.59/98, a riemettere il ruolo di contribuenza 1999 ed a revisionare il Piano vigente in base alle Direttive che la Regione deve emanare;

RITENUTO di far propria la Relazione degli Uffici e di emanare apposite direttive al Commissario allo scopo di rimuovere la gravissima situazione determinatasi;

VISTA la legge 15 maggio 1997 n.127;

DELIBERA

Le premesse formano parte integrante del presente deliberato.

Di approvare e far propria la Relazione degli Uffici titolata "Consorzio di bonifica Tevere ed Agro romano. Emissione ruoli di contribuenza 1999".

Di emanare al Commissario del Consorzio nominato con propria deliberazione n.2838 del 25 maggio 1999 le seguenti direttive:

- procedere alla revoca formale della deliberazione consortile n.59 del 18 dicembre 1998 di revisione del Piano di classifica e degli altri provvedimenti riguardanti l'emissione del ruolo 1999;
- procedere tempestivamente alle verifiche consigliate nella Relazione e quindi riemettere il ruolo di contribuenza per l'anno 1999, con gli stessi criteri di quelli del 1998, fermo restando la esclusione delle zone urbane già deliberate;
- procedere alla revisione del Piano di classifica in stretta aderenza con le Direttive finali che saranno emanate dalla Regione Lazio.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della legge 15 maggio 1997 n.127.

- 2 LUG. 1999

IL PRESIDENTE: f.to PIETRO BADALONI  
IL SEGRETARIO: Dott. SAVERIO GUCCIONE



**RELAZIONE: CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE E AGRO ROMANO - EMISSIONE RUOLI DI CONTRIBUENZA 1999.**

**Premesse, riferimenti, presupposti e argomenti correlati**

uniciale della Regione Lazio per l'anno 1999 dopo essere stato esaminato lo stato di attuazione dei ricorsi.

La Corte di Cassazione con sentenza 8960/96, ha disposto che il beneficio dato dall'attività consortile deve essere specifico e diretto, inoltre può essere generale ma non generico, conseguito o conseguibile; ha chiarito, pertanto, che i consorziati contribuenti sono i proprietari degli immobili direttamente beneficiati dall'attività di bonifica.

Il Consorzio, con deliberazione del Consiglio n.24 del 21 ottobre 1997, ha stabilito di emettere un ruolo suppletivo di contribuenza in aggiunta a quello ordinario, a carico quasi esclusivamente di consorziati ricadenti in zone urbane, creando un vero e proprio sommovimento popolare oltre che ferme prese di posizione da parte delle Amministrazioni comunali interessate.

Il Presidente della Giunta regionale, preso atto del parere della Commissione interassessorile appositamente nominata, con atto di diffida in data 17 dicembre 1998 prot.n.14842 ha rappresentato al Consorzio che la deliberazione consortile n.24/1997 "debba essere annullata, in quanto illegittima". Ciò in quanto il Consorzio non aveva preventivamente stabilito l'importo del ruolo con variazione di bilancio, ma aveva determinato prima l'importo delle entrate e poi delle spese. Invece, la normativa in materia stabilisce che il Consorzio può emettere il ruolo di contribuenza a copertura di spese predeterminate per interventi sul territorio. Il Consorzio, inoltre, non aveva provveduto all'esclusione dalla contribuenza degli immobili situati in zone urbane che non ricevono beneficio da opere e servizi di bonifica, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 21 gennaio 1984 n.4.

Il Consorzio con la deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 23 marzo 1998 n.36, ha revocato la propria deliberazione n.24/1997 dichiarato nulli gli effetti della medesima e provvedendo a rimborsare ai contribuenti le somme versate.

La Regione Lazio, dopo aver preso atto delle notevoli difficoltà da parte dei Consorzi di bonifica nell'applicazione dei Piani di classifica vigenti, del disposto dell'articolo 3 della legge regionale 21 gennaio 1984 n.4 (esclusione zone urbane) e del "beneficio diretto" di cui alla sentenza della Corte di Cassazione, nell'ambito del rapporto di collaborazione con l'Unione regionale delle bonifiche - organismo che rappresenta tutti i Consorzi di bonifica del Lazio - con deliberazione della Giunta n.4013 del 4 agosto 1998 ha dato incarico alla stessa Unione di provvedere allo studio degli "Indirizzi, criteri, direttive e parametri per la revisione dei Piani di classifica dei Consorzi di bonifica del Lazio", allo scopo di dare criteri univoci ed omogenei a tutti i Consorzi.

Lo studio doveva essere completato entro sei mesi, mentre entro due mesi la Regione si è riservata di emanare le Direttive preliminari. Le attività hanno avuto inizio il 31 agosto 1999, per cui il termine di scadenza restava fissato al 2 marzo 1999.

Tali "Direttive preliminari" sono state emanate con la deliberazione della Giunta regionale n.5818 del 3 novembre 1998, ed impegnavano i Consorzi a darvi la più tempestiva attuazione, in particolare:



- escludere dalla contribuenza tutti gli immobili non beneficiati, sulla base dei criteri e degli esempi riportati;
- impostare e, qualora possibile, effettuare la riorganizzazione della spesa consortile;
- provvedere alla delimitazione dei bacini di scolo ed irrigui;
- schematizzare di conseguenza la programmazione delle attività;
- effettuare la delimitazione delle risultanti zone omogenee,

mentre, in tempo utile per l'inserimento nel documento finale di marzo 1999, i Consorzi dovevano comunicare tutti gli elementi di valutazione (banche dati, cartografie, ecc.), proposte per l'adeguamento della base dati, fornire elementi per la valutazione dell'efficacia e formulare la stima dei tempi e dei costi degli adempimenti relativi.

A seguito dell'approvazione della legge regionale 11 dicembre 1998, n.53, recante norme sulla "Organizzazione regionale della difesa del suolo", che assegna ai Consorzi di bonifica - tramite la stipula di convenzioni con le Province - le attività di realizzazione e manutenzione delle opere idrauliche e di bonifica di preminente interesse regionale nonché il servizio pubblico di manutenzione dei corsi d'acqua individuati, e che all'articolo 36 stabilisce l'esenzione dal pagamento del contributo di bonifica dei proprietari degli immobili soggetti all'obbligo del pagamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura, la Regione Lazio con deliberazione della Giunta regionale n.1592 del 23 marzo 1999 ha provveduto ad integrare l'incarico all'Unione regionale delle bonifiche al fine di rendere compatibili le Direttive anche al disposto dell'articolo 36, che prevede anche l'emanazione di apposite direttive, concedendo un mese di proroga.

Alla fine di marzo 1999 l'Unione regionale delle bonifiche ha fatto pervenire la Relazione finale ed il relativo Disciplinare dello studio "Indirizzi, criteri, direttive e parametri per la revisione dei Piani di classifica dei Consorzi di bonifica del Lazio", che sono tuttora all'esame degli Uffici regionali e quanto prima verranno sottoposte alla Giunta regionale per l'emanazione delle Direttive sulla base delle quali i Consorzi dovranno revisionare i propri Piani di classifica.

Nel corso dei mesi di marzo ed aprile, sono cominciati ad arrivare ai consorziati gli avvisi di pagamento delle cartelle esattoriali che prevedendo aumenti indiscriminati (fino a sei volte l'ammontare delle quote 1998) ed alcune notevoli diminuzioni, hanno provocato un vero e proprio sommovimento popolare con:

- manifestazioni di protesta presso la sede del Consorzio
- manifestazioni di protesta presso la sede della Regione Lazio con l'arrivo di numerosi pullmans
- ferme prese di posizione da parte di Amministrazioni circoscrizionali di Roma e Amministrazioni comunali
- proteste di movimenti per la difesa del cittadino
- inoltro di migliaia di reclami, ricorsi ed opposizioni da parte di Consorziati.

Il malcontento tra i consorziati creato dall'emissione dei ruoli di contribuenza 1999, hanno provocato l'incontro in data 17 maggio tra l'Assessore regionale alle opere e reti di servizi e mobilità ed il Presidente del Consorzio. Al termine è stato firmato un verbale nel quale il Presidente del Consorzio si è impegnato a revocare i ruoli 1999 emessi ed a rimetterli con le stesse modalità di quelli emessi nel 1998, mantenendo comunque la esclusione delle zone urbane già deliberate dal Consorzio stesso ed a trasmettere una dettagliata relazione sugli aspetti procedurali e di legittimità.

Con la deliberazione del Consiglio di amministrazione del Consorzio, approvata a maggioranza, n.63 in data 19 maggio 1999, viene stabilito di revocare i ruoli 1999 rimetterli con gli stessi criteri di quelli del 1998, fermo restando le esclusioni delle zone urbane già deliberate.



e stabilito "di procedere all'emissione del ruolo di contribuenza 1999 in base ai criteri e le modalità previsti nel revisionato Piano di classifica" per l'importo complessivo di L.9.250 milioni.

Dall'analisi della suddetta deliberazione emerge che la stessa è stata approvata e trasmessa alla Regione Lazio senza l'indicazione "soggetta a controllo", mentre la revisione del Piano - cambiando sostanzialmente le previsioni originarie dello stesso e configurandosi quindi come un Piano nuovo o diverso - deve seguire lo stesso complesso iter procedurale del Piano da revisionare.

Con la deliberazione n.2838 del 25 maggio, la Giunta regionale ha disposto lo scioglimento degli Organi consortili e la nomina del Commissario, ai sensi dell'articolo 29 comma secondo della legge regionale 21 gennaio 1984 n.4, per le motivazioni espresse nelle premesse del provvedimento: revisione del Piano di classifica senza attendere le Direttive finali della Giunta regionale; irregolare applicazione delle Direttive preliminari; inadeguato comportamento nel momento della fase applicativa della riforma di cui alla legge regionale 53/1998, che prevede tra l'altro all'art.36 l'esclusione dalla contribuenza degli immobili urbani; contrasto e contraddizione tra il provvedimento consortile n.63/99 che revoca il ruolo 1999 considerandolo quindi irregolare o inadeguato e la relazione di accompagnamento che, pur essendo generica e superficiale, considera regolari le metodologie usate. Inoltre il provvedimento di revoca ha gravi ripercussioni per l'intera operatività del Consorzio sul territorio, in quanto vengono a mancare o sono introitate con sensibile ritardo le risorse finanziarie necessarie per il perseguimento dei fini istituzionali.

A seguito del messaggio via fax del Dipartimento opere pubbliche e servizi per il territorio in data 28 maggio, il Consorzio ha fornito alcuni degli elementi e dati richiamati nella Relazione, al fine di consentire agli Uffici regionali le valutazioni di competenza allo scopo di ulteriormente indicare le irregolarità sostanziali o di applicazione nell'emissione del ruolo 1999 che ha provocato le proteste dei consorziati. Nell'incontro, viene stabilito che ulteriori elementi saranno forniti dal Consorzio. Tali ulteriori elementi non risultano ancora pervenuti.

### **Illegittimità**

La deliberazione consortile n.59/98 di revisione del Piano di classifica è stata trasmessa agli organi regionali di controllo degli atti dei Consorzi di bonifica senza la dicitura "soggetta a controllo", mentre la revisione del Piano - cambiando sostanzialmente le previsioni originarie dello stesso e configurandosi quindi come un Piano nuovo o diverso - deve seguire lo stesso complesso iter procedurale: con la pubblicazione della proposta di Piano sull'Albo pretorio di tutti i Comuni del Comprensorio, dell'ex Genio Civile competente per territorio e sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio per notizia e con l'approvazione della Regione Lazio dopo avere esaminato le osservazioni e i ricorsi dei consorziati, che proprio con la pubblicazione ne hanno preso visione.

La deliberazione del Consorzio n.63/99 di revoca del ruolo 1999, infatti, allo scopo di sottrarre o in qualche modo non far apparire la grave irregolarità procedurale, nelle proprie premesse parla di "adeguamento" del Piano mentre la Relazione esplicativa parla di "rivasitazione".



La stessa deliberazione n.63/99 appare formalmente non perfetta e potrebbe non sortire gli effetti sostanziali dichiarati nel dispositivo, cioè la revoca del ruolo 1999, in presenza di eventuali opposizioni. Infatti, nel deliberato si esprime la volontà di revocare i ruoli del 1999 senza però disporre la revoca della deliberazione n.59/98 che ha revisionato il Piano e della eventuale deliberazione di emissione degli stessi.

Anche la riemissione dei ruoli 1999 con gli stessi criteri del 1998, creerà certamente malumori e proteste da parte dei consorziati. Infatti i consorziati che avrebbero dovuto pagare cartelle raddoppiate, triplicate e oltre, pagheranno come l'anno passato, mentre coloro che hanno avuto cartelle diminuite non saranno certo felici di dover pagare di più. Occorre che il Commissario, prima di procedere alla riemissione dei ruoli, verifichi tempestivamente la situazione che verrà a crearsi.

Premessa la illegittimità formale del deliberato consortile di revisione del Piano, appare necessario esaminare nel merito la documentazione allo scopo di rilevare da dove o da cosa provengono le irregolarità o la errata applicazione che hanno portato all'emissione di un ruolo contestato e, come accertato, formalmente illegittimo.

#### ***Revisione del Piano di classifica irregolarità formali.***

Il Consorzio nel revisionare il proprio Piano di classifica con la citata deliberazione 59/98, sostiene di aver proceduto alla puntuale applicazione de:

- articolo 3 della legge regionale 21 gennaio 1984 n.4, che stabilisce l'esclusione dalla contribuzione degli immobili urbani che non si avvalgono dei benefici delle opere e del servizio consortile di bonifica;
- sentenza n.8690/96 della Corte di Cassazione la quale ha disposto che il beneficio dato dall'attività consortile deve essere specifico e diretto;
- le Direttive preliminari emanate dalla Regione con la deliberazione della Giunta n.5818/98.

L'applicazione dell'art.3 della LR 4/1984, precisamente il comma terzo e quarto, non costituisce revisione o modifica del Piano, in quanto si tratta di verificare quali sono gli immobili urbani che non si avvalgono "dei benefici derivanti da opere e servizi di bonifica" ed escluderli dalla contribuzione consortile. L'operazione pertanto non coinvolge assolutamente gli indici di beneficio ed i criteri di riparto della spesa contemplati nel Piano. Peraltro, il Consorzio con diverse deliberazioni aveva già proceduto parzialmente alla verifica, su sollecitazione della Regione Lazio.

Neanche l'applicazione del disposto della sentenza n.8690/96 della Corte di Cassazione, implica la revisione del Piano. Infatti, si tratta di procedere semplicemente alla verifica degli immobili consortili (urbani e non urbani) che non hanno un beneficio specifico e diretto dall'attività consortile. Anche tale operazione non coinvolge assolutamente gli indici di beneficio ed i criteri di riparto della spesa contemplati nel Piano.

Tali operazioni hanno creato problematiche di applicazione omogenea presso i Consorzi di bonifica del Lazio che hanno indotto la Regione - consapevole anche delle difficoltà di applicazione dei Piani di classifica vigenti - a commissionare all'Unione regionale dei Consorzi di bonifica lo studio "Indirizzi, criteri, direttive e parametri per la revisione dei Piani di classifica dei Consorzi di bonifica del Lazio".

La Direttive preliminari, infatti, cui il Consorzio fa riferimento, prevedono appunto la esclusione dalla contribuzione di tutti gli immobili non beneficiati (urbani e non urbani) secondo i criteri e gli esempi riportati ed in particolare evidenziano come principio ispiratore che dove



non si opera a nessun livello e non si apporta beneficio alcuno, non vi sono termini per  
 - schematizzare la programmazione dell'attività di manutenzione e di esercizio;  
 - effettuare le delimitazione delle risultanti zone omogenee.

Si tratta, pertanto, oltre le esclusioni dalla contribuzione di immobili non beneficiati - che come comprovato non costituiscono modifica del Piano vigente, di attività propedeutiche che i Consorzi effettuano in attesa della Direttive finali che la Giunta deve emanare in seguito alla presentazione dello studio commissionato all'Unione regionale dei Consorzi di bonifica. Come detto, lo studio è all'esame degli Uffici regionali.

Il Consorzio ha invece proceduto alla "revisione dei criteri di riparto della spesa" ed "a differenziare vari gradi di beneficio" che hanno comportato una revisione del Piano di classifica senza attendere le Direttive finali della Regione e che comunque avrebbe dovuto seguire un'iter procedurale diverso, complesso e comunque comprensivo della pubblicizzazione.

Le irregolarità formali, pertanto, derivano da quanto sopra descritto ed in particolare è possibile affermare che una cosa è l'esclusione degli immobili che non hanno beneficio diretto, mentre molto diverso è determinare la qualità e quantità del beneficio dal quale scaturisce la ripartizione della spesa. L'irregolarità o errore non scaturisce dalla inclusione o esclusione dalla base contributiva ma dal modo di ripartizione della spesa tra i consorziati, che è attività specifica, sostanziale e formale del Piano (motivo per cui deve essere portata a conoscenza dei consorziati con la pubblicizzazione).

### **Irregolarità sostanziali**

Appare immediatamente evidente, dall'esame di merito degli elementi forniti, il macroscopico errore del Consorzio nella non applicazione della norma contenuta nel vigente Piano (cfr. punto 8.1., pag.99) la quale prevede espressamente che l'Ente possa adottare tale strumento con criteri di gradualità progressiva ed utilizzando tutte le cautele ritenute necessarie a garantire tanto la finalità principale quanto l'effettiva esigibilità. Anche le richiamate Direttive preliminari, laddove sommariamente argomenta circa l'indice economico, avverte di "verificare l'aggiornamento dei dati catastali e, in caso di necessità, ovviarvi". Inoltre, fa presente che le rendite catastali ed i redditi dominicali degli immobili possono costituire la base conoscitiva da cui partire per giungere alla individuazione dei rapporti economici esistenti tra gli immobili.

Il Consorzio, quindi, non ha ritenuto di dover prendere in considerazione ne la norma di garanzia del vigente Piano, ne le avvertenze delle Direttive preliminari.

Ciò ha derivato l'applicazione diretta dell'indice economico (rendite catastali e redditi dominicali) che ha contribuito in gran parte a determinare le irregolarità del ruolo 1999.

Il Consorzio, inoltre, non ha applicato la formula di regressione prevista nel vigente Piano che consente di riequilibrare empiricamente i rapporti economici tra immobili agricoli e non agricoli, che avrebbe consentito un parziale riequilibrio dei ruoli 1999, con un impatto certamente meno eclatante sui consorziati.

Tale errore è certamente molto grave e coinvolge anche i cosiddetti criteri di opportunità, in quanto il Consorzio era consapevole che dopo l'applicazione dell'art.36 della LR 53/1998, gli immobili urbani sarebbero stati esclusi dalla contribuzione a far data dal rubro



dell'anno 2000, ciò senza considerare l'ingiustizia perpetrata nei confronti dei consorziati delle zone urbane.

Dall'esame della documentazione, si rileva che i costi consortili sono ripartiti in tre distinti servizi: bonifica, irrigazione, acquedotto.

Il servizio irrigazione e quello acquedotto sono considerate come gestioni separate in cui le entrate sono uguali alle spese.

Il servizio bonifica viene garantito dal consorzio con spese a carico della contribuzione ripartite con i criteri del Piano di classifica revisionato in base alla deliberazione consortile 59/98 di cui si tratta:

- vengono individuati dei macro bacini considerati zone omogenee;
- i macro bacini sono considerati la base del centro di costo;
- il foglio catastale è l'elemento di base su cui è calcolato il beneficio di bonifica;
- l'indice di beneficio è il risultato di più indici pesati in modo diverso: soggiacenza (altimetria 0,20; pendenza 0,20; pluviometria 0,10; esondazione 0,40) e comportamento idraulico 0,10;
- il costo della zona omogenea fratto l'indice di bonifica per l'indice economico, costituisce l'aliquota di pagamento per singolo immobile.

Vengono evidenziati i seguenti rifevi:

- i macro bacini, considerati zone omogenee in base a caratteristiche fisiche, tipologiche delle opere, tipo di servizio e pianificazione degli interventi, sono in alcuni casi non in linea con le intenzioni programmate, infatti le zone a bassa giacitura sotto idrovora sono comprese in zone più ampie costituenti il macro bacino. Ciò ha comportato che, mentre l'onere degli impianti (il costo della manutenzione e dell'esercizio delle idrovore viene rimborsato interamente dalla Regione Lazio in quanto considerate opere di interesse regionale) viene sottratto dal macro bacino quale centro di costo, l'indice di beneficio di bonifica tende poi a ripartire nuovamente in tali zone i costi rimasti. Poichè i terreni bassi sotto idrovora hanno un beneficio maggiore, hanno anche un indice di bonifica più alto, con la conseguenza che la maggior parte dei costi viene ripartita tra loro (classe più alta, con differenze da classe 7 a classe 10);
- ulteriore penalizzazione subiscono i proprietari di tali immobili nello schema di ripartizione delle spese di cui alla deliberazione n.59/98. Infatti, oltre ad imputare direttamente ai macro bacini dove ci sono impianti idrovori la maggior parte dei costi di manutenzione e di personale, vengono imputate anche la maggior parte delle spese generali indirette: l'operazione eseguita ripartisce le spese generali non direttamente imputabili in modo direttamente proporzionale ai costi del macro bacino, senza sottrarre dai costi globali quelli sostenuti dalla Regione che, invece vengono sottratti soltanto dopo aver determinato il totale delle spese;
- viene rilevato inoltre un errore che può essere considerato "materiale". Gli immobili ricadenti nel territorio del Comune di Fiumicino, erano tassati dall'ex Consorzio di bonifica di Ostia e Maccarese in base alla superficie (agricoli) ed ai vani (fabbricati) non quindi in base alle rendite. Nel confronto delle particelle catastali presso l'UTE, è accaduto che sono state prese in considerazione rendite errate del Comune di Roma, in quanto Fiumicino è divenuto Comune soltanto recentemente. Il Consorzio comunque non ha provveduto al controllo;
- viene di nuovo evidenziato il rilievo circa l'applicazione diretta dell'indice economico relativo agli immobili urbani e a quelli agricoli. Essendo il rapporto tra la rendita catastale ed il reddito dominicale da 6 a 1, sono state create sperequazioni tra le due categorie di consorziati;
- dal confronto tra il bilancio preventivo 1999 del Consorzio, il programma di manutenzione 1999 e la deliberazione consortile n.59/98, è stata rilevata una incongruenza tra i vari documenti. Il bilancio prevede tra i costi del personale operaio addetto direttamente alla bonifica la somma di L.1.350 milioni, anche il programma di manutenzione prevede la stessa cifra quale costo dei lavori in amministrazione diretta per i bacini di Ostia e Maccarese, mentre la ripartizione delle spese di cui alla deliberazione consortile n.59/98 imputa agli stessi bacini una maggiore somma di L.1.482 milioni. Tale differenza



presumibilmente potrebbe trattarsi del costo della gestione dei mezzi meccanici che alla categoria 06 delle spese espone la somma di L.130 milioni. Ma il costo dei mezzi meccanici alla revoca formale della deliberazione e degli altri provvedimenti riguardanti l'emissione del ruolo 1999;

2. la irregolarità formale della revisione del Piano di classifica senza attendere le Direttive finali che la Regione deve emanare e applicando ed interpretando in modo errato le Direttive preliminari che, invece, contemplavano sostanzialmente la esclusione dalla contribuzione degli immobili non direttamente beneficiati;
3. le irregolarità sostanziali circa:
  - i macro bacini non sono zone veramente omogenee;
  - l'indice di beneficio di bonifica penalizza le zone basse sotto idrovora, i cui costi sono invece rimborsati dalla Regione Lazio;
  - lo schema di ripartizione delle spese, tende a ripartire le spese generali non direttamente imputabili tra i macro bacini senza procedere preventivamente a sottrarre i costi rimborsati dalla Regione;
  - l'errore materiale del ruolo 1999 circa gli immobili del Comune di Fiumicino;
  - la diretta applicazione dell'indice economico (urbani ed agricoli) senza applicare la norma di perequazione prevista dal vigente Piano;
  - il possibile errore nel calcolo del costo delle spese di personale operaio direttamente imputato.

Allo scopo di rimuovere la gravissima situazione determinatasi, sia sul piano della legittimità che del merito, in quanto attualmente il Consorzio non ha le risorse economiche necessarie per operare sul territorio, si segnalano urgenti i seguenti provvedimenti :

1. revocare formalmente la deliberazione consortile n.59/98 di revisione del Piano di classifica e gli altri provvedimenti riguardanti l'emissione del ruolo 1999;
2. rimettere il ruolo di contribuzione 1999, effettuando le necessarie verifiche;
3. revisionare il vigente Piano di classifica, sulla base delle Direttive che la Regione Lazio deve emanare.

Per la corretta esecuzione da parte del Commissario delle predette attività, si propone che la Giunta regionale, esaminata la presente Relazione, provveda ad emanare specifiche direttive al Commissario del Consorzio.

Sede, 31 maggio 1999

Mario Cutonilli

Antonio Xerry de Caro

Raimondo Besson

